

N° 1086 – LE REGOLE COVID DEL 3 LUGLIO: ESERCIZI PUBBLICI E TAKE AWAY

Si è fatto un gran discutere della decisione governativa d'urgenza volta a limitare la diffusione del Covid. Al fine di chiarire una (nuova) apparente interpretazione bizzarra della direttiva sulle operazioni take-away, parrebbe utile effettuare chiarezza.

Occorre ribadire in primo luogo che le direttive restrittive hanno due scopi (e solo quelli!), ovvero di limitare la diffusione del virus e di fare rispettare le normative federali quando taluni testardi furbetti parrebbero volere ignorare.

Le normative restrittive non possono oltrepassare questi scopi e devono essere chiare, proporzionate nonché finalizzate, per non incorrere nell'abuso di diritto e di potere (con conseguenti ricorsi e risarcimenti). È la libertà di commercio ad assicurare questo.

Ricordiamoci anche che le direttive restrittive non sono il frutto di capricci dell'autorità ma una necessità di salute pubblica.

La normativa indica che – nei locali in cui si serve in piedi dopo le 1800 – vi possono essere almeno 100 ospiti con obbligo di reperimento dei dati.

A fare stato nella parola "locale" non centra un locale fisico, ma si intende l'intero esercizio pubblico.

Quindi, anche un eventuale spazio esterno autorizzato. Questo perché il tutto rientra nella sfera dell'ordine pubblico del gerente (e del locale autorizzato).

Ricordiamo a questo proposito che l'autorità cantonale aveva (giustamente) riconosciuto che una data percentuale della cifra di affare possa risiedere in vendite che esulano quelle dell'esercizio pubblico in senso stretto. A maggior ragione ciò vale in questa situazione particolare (cosa che peraltro è stata riconosciuta sin dallo scorso mese di marzo).

D'altra parte la normativa non vale per certune modalità della ristorazione quali, ad esempio, i take-away. Infatti, in questo caso la consumazione avviene al di fuori del locale, magari da seduti o quant'altro: dove e come ciò avvenga al venditore del prodotto "take-away" non importa e non può importare (quest'ultima affermazione ci è stata peraltro pure confermata per iscritto dal Municipio di Lugano lo scorso inverno, prima del Covid).

Per questa ragione la "regola dei 100 ospiti" non vale per i take-away.

Altrimenti, vi vedete cosa deve fare il take-away della Migros in centro a Lugano o quello alla stazione FFS? O un venditore di kebab o anche una semplice edicola?

Nulla cambia se acquisto una bibita "take-away" da un bar o in questi luoghi. Si tratta del medesimo stato di cose.

Il problema dovrebbe, semmai, risiedere nelle manifestazioni che permettono la vicinanza fino a 1000 persone in tutte le pose. Ma qui è l'autorità (e non l'esercente) che dovrebbe essere chiamata ad attivarsi. Attenzione però: "take-away" significa portare via.

Il rapporto tra venditore e compratore si conclude con la consegna e il pagamento del prodotto.

Il prodotto NON deve avere quindi posate o bicchieri o altri oggetti da restituire al venditore! Altrimenti non è più take-away.

Riassumendo in parole povere possiamo dire che

(1) Take-away significa consumazione fuori dal locale (cioè dall'area autorizzata del locale

(2) Take-away significa non riporto di oggetti o altro durante o dopo la consumazione

(3) I clienti dei take-away non sono ospiti ma clienti ordinari, dacché la direttiva per questo tipo di vendita non trova applicazione.